

Rifiuti della manutenzione: il nuovo quadro normativo

Lucio Compagno, Diego D'Urso, Sebastiano Spampinato, Natalia Trapani*

* D.I.I.M, Università degli Studi di Catania

Indice

Sommario

Principi generali della disciplina dei rifiuti e del decreto Ronchi

Nozione normativa di rifiuto

Procedura d'infrazione europea

Trattamento dei rifiuti di manutenzione

Conclusioni

Sommario

L'interpretazione della definizione di rifiuto influenza la progettazione del ciclo di vita di un bene-impianto, modificandone la vita utile, la modalità degli interventi manutentivi ed i relativi costi di gestione sia per quanto riguarda il conferimento sia per la bonifica.

La definizione di rifiuto è stata di recente oggetto di inchiesta da parte della Corte europea che al riguardo ha emesso un procedimento di infrazione limitatamente all'accezione adottata dal governo italiano.

Il Decreto Ronchi, dal momento della sua pubblicazione, è stato più volte modificato dal legislatore, senza, tuttavia, superare le perplessità derivanti dall'interpretazione della definizione di rifiuto (art.6) e dalla differenziazione tra scarico liquido e rifiuto liquido.

Alla luce delle più recenti sentenze della Corte europea e delle modifiche al decreto Ronchi è delineato il nuovo quadro normativo.

Principi generali della disciplina dei rifiuti e del Decreto Ronchi

La disciplina dei rifiuti è stata regolata, fino al 1997, dal DPR n. 915 del 10/09/1982. Tale DPR recepiva le direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti e la n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

Il DPR n. 915 si proponeva il compito di regolare il corretto smaltimento dei rifiuti con brevi cenni sui sistemi tendenti alla loro limitazione e suddivideva i rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi.

Lo stesso decreto, per la disciplina dello smaltimento dei liquami e dei fanghi nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo, si rifaceva alla legge n. 319 (poi di seguito abrogata dal D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152).

Nel febbraio 1997 è entrato in vigore il decreto Ronchi, D.Lgs n. 22, successivamente modificato da:

- D.Lgs 8 novembre 1997, n.389 (cd. "Ronchi bis")
- Legge 24 aprile 1998, n. 128 (Comunitaria '95-'97)
- Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (cd. "Ronchi ter")
- Legge 23 dicembre 1999, n.488 (Finanziaria 2000)
- Legge 21 novembre 2000 n. 342 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2000)
- Legge 23 marzo 2001, n.93 ("Disposizioni in campo ambientale")
- D.L. 16 luglio 2001, n. 286 (proroga discariche)
- Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. Legge Lunari)
- D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (accise, gasolio per autotrazione, smaltimento oli usati, giochi e scommesse, rimborsi IVA – disposizioni urgenti), convertito nella legge 27 febbraio 2002, n.16
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)
- D.L. 7 marzo 2002, n. 22 (utilizzo del coke)
- Legge 8 agosto 2002 n. 178 (art. 14 "interpretazione autentica di rifiuto")
- Legge 31 luglio 2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale)

A questa produzione legislativa, bisogna aggiungere l'attuazione regolamentare ed amministrativa delle leggi. In quest'ambito, i principali provvedimenti, fino a questo momento approvati, sono:

- D.M. 1 aprile 1998 n. 145 (G.U. n. 109/98) : Formulario di identificazione dei rifiuti
- D.M. 1 aprile 1998 n. 148 (G.U. n. 110/98) : Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Circolare Min. Amb. 4 agosto 1998 n. Gab./Dec/812/98 (G.U. n. 212/98): Modalità di compilazione dei registri e dei formulari
- D.M. 141/98 Criteri per la catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi ai fini del loro smaltimento in discarica
- D.M. 124/00 Impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

Il D.Lgs n. 22 recepisce le direttive europee 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Gli obiettivi fondamentali del decreto Ronchi riguardano il concetto di rifiuto in modo generalizzato ed è possibile evidenziarli come segue:

- elevata protezione dell'uomo e dell'ambiente;
- riduzione della generazione (prevenzione);
- minimizzazione dello smaltimento in discarica attraverso il riutilizzo, riciclaggio e recupero delle materie prime;
- valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti;
- miglioramento della rintracciabilità e del controllo.

La struttura del decreto si compone di cinque titoli e nove allegati di seguito riportati in Tab.1.

Titolo	Argomenti
I	Principi generali, competenze, piani di gestione rifiuti, autorizzazione ed iscrizione, procedure semplificate
II	Gestione degli imballaggi
III	Gestione di particolari categorie di rifiuti
IV	Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
V	Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie finali (sanzioni, disposizioni transitorie finali)
Allegato	Argomenti
A	Categorie di rifiuti, catalogo europeo dei rifiuti (recentemente aggiornato dalla decisione 2001/118 CE)
B	Operazioni di smaltimento
C	Operazioni di recupero
D	Elenco dei rifiuti pericolosi
E	Obiettivi di recupero e riciclaggio
F	Requisiti di composizione riutilizzo, recupero degli imballaggi
G	Categorie o tipi generici di rifiuti in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti
H	Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G
I	Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Tab.1 Titoli e allegati del decreto Ronchi

Nozione normativa di rifiuto

Le novità introdotte dal decreto Ronchi sono:

- l'introduzione del concetto di gestione dei rifiuti comprendente i momenti della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, invece del semplice concetto di smaltimento;
- l'enfaticizzazione del concetto di recupero come attività cardine avente lo scopo di ridurre il flusso dei rifiuti destinato allo smaltimento finale (recupero,inteso innanzitutto, come riutilizzo e riciclaggio di materie prime (art. 4, 2° comma)).

Il decreto, inoltre, possiede le seguenti qualità:

- conferma l'interesse pubblico alle attività di gestione dei rifiuti (smaltimento e/o recupero) (art. 2 1° comma) già attribuita dal D.P.R. 915 all'art. 1;
- sostituisce la definizione di rifiuto, precedentemente espressa dal D.P.R. 915/82 ("Qualsiasi sostanza, oggetto derivante da attività *umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono*" (art. 2) oscillante tra una nozione soggettiva esplicita (l'abbandono) ed una nozione oggettiva ambigua (la destinazione all'abbandono), e definisce il rifiuto come: "*Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A¹, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*" (art. 6 comma 1 lett. a).

Quindi perché un oggetto o una sostanza acquisti lo status di rifiuto è necessario che:

- vi sia l'inclusione in una delle sedici categorie specificate nell'allegato A;
- vi sia l'azione del detentore, il quale se ne disfa.

Il decreto Ronchi sin dalla definizione di rifiuto appare estremamente severo, sia perché le voci Q1 e Q2 dell'allegato A, di fatto, estendono l'attributo di rifiuto a qualunque sostanza o materiale non citati nelle rimanenti, sia perché l'azione di "disfarsi" comprende non solo l'abbandono o la distruzione ma anche il riciclo, riutilizzo o recupero presso un altro ciclo produttivo.

La definizione di rifiuto, così come espressa nel decreto Ronchi ed applicata in Italia, è stata spesso oggetto di critiche in quanto ritenuta poco chiara. Per dirimere il problema interpretativo ci si è affidati al Legislatore comunitario (Decisione 2000/532/CE, recepita dal legislatore nazionale) attraverso l'adozione del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Secondo il Legislatore europeo le sostanze e gli oggetti presenti nel catalogo C.E.R. sono da considerarsi rifiuti, senza la necessità di ulteriori accertamenti a condizione che il produttore abbia la volontà di disfarsi o debba disfarsi di esso. Quindi la loro gestione è regolata dalla normativa di specie, nelle due forme in cui si può realizzare: smaltimento o recupero.

Successivamente, con l'obiettivo di fare chiarezza, è stato pubblicato il D.L. 8 luglio 2002 n. 138, relativo alla "interpretazione autentica" della definizione di rifiuti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 22/97. Esso integra le seguenti definizioni: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi".

Alla luce del D.L. n. 138 tali concetti si interpretano come segue:

- a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22;
- b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.L. n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D.

Secondo lo stesso decreto non ricorre la decisione di disfarsi, e/o non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residui di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo (articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE).

¹ L'allegato A, B, C del decreto Ronchi sono riportati in Appendice.

Il D.L. 138/2002 tenta di integrare le definizioni di smaltimento, riciclo e recupero, introdotte dalla prima edizione del decreto Ronchi, al fine di chiarire il significato del termine "si disfi".

La principale lacuna, che peraltro è stata evidenziata da molti magistrati, consiste nel fatto che l'art.14, relativo alla definizione autentica di rifiuto, è inserito in un contesto eterogeneo di legge il quale reca "interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito nella Legge 8 agosto 2002 n. 178.

E' opinione concorde, in ogni caso, che il D.L. 138/2002 restringa considerevolmente il campo d'azione del decreto Ronchi.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che il decreto Ronchi è norma in "Attuazione delle direttive 91/156 e 91/689", per cui molti sostengono che non spetterebbe al legislatore nazionale dare interpretazione autentiche di provvedimenti emanati da organi comunitari, perché solo la U. E., in particolare il Consiglio, la Commissione o la Corte di Giustizia possono dare interpretazione autentica di atti comunitari.

Al di fuori del campo squisitamente giuridico è necessario evidenziare come l'art.14 del D.L.138 tuteli, soprattutto in ambito industriale, tutti quei casi in cui l'applicazione severa del concetto di rifiuto spingerebbe le aziende a ricorrere allo smaltimento in discarica piuttosto che al riciclo dei materiali, a causa della complicazione formale di tale gestione, non soddisfacendo così al primo obiettivo del decreto Ronchi (minimizzazione dello smaltimento).

Si riporta, ad esempio, la descrizione dello smaltimento di catalizzatori esauriti utilizzati in processi petrolchimici.

Questo tipo di materiali (componenti d'impianto) può essere rigenerato alcune volte prima di non poter essere ulteriormente utilizzato, quindi è possibile classificare i catalizzatori in:

- catalizzatori che hanno finito il ciclo di vita (ovviamente da intendersi come rifiuti);
- catalizzatori esauriti che necessitano di rigenerazione.

Questi ultimi sono stati inizialmente rigenerati nello stesso processo in cui erano utilizzati (catalizzatore a letto fluido etc.) mediante trattamenti termici atti ad eliminare le impurità accumulate. Gli impianti di nuova generazione prevedono la rigenerazione esterna, cioè il conferimento del catalizzatore per rigenerazione a manutentori esterni.

Questo processo di gestione si configura come un processo di manutenzione (ricondizionamento) ad eccezione dei residui della rigenerazione presso il manutentore che sono da trattarsi come rifiuti.

L'applicazione severa del concetto di rifiuto (prima edizione del decreto Ronchi) implicherebbe la gestione del catalizzatore come rifiuto obbligando il manutentore a ottenere le autorizzazioni previste dal Capo IV del Decreto Ronchi. Questa complicazione si traduce in un maggior onere per il manutentore trasferito sul costo di rigenerazione; costo che potrebbe superare il valore residuo del catalizzatore spingendo il produttore a smaltirlo direttamente, anche in questo caso, non soddisfacendo l'obiettivo di minimizzazione dello smaltimento.

Non a caso il catalogo europeo dei rifiuti, revisionato ai sensi della direttiva 532, non individua più il catalizzatore come rifiuto proveniente dai processi di tipo petrolchimico (senza discernere tra catalizzatori rigenerabili o definitivamente esauriti) ma lo inserisce in una categoria a parte cui fanno capo tutti i processi di rigenerazione per il recupero dei metalli preziosi e non contenuti all'interno dei catalizzatori definitivamente esauriti.

Se nell'esempio precedente la complicazione della gestione del rifiuto, ai sensi della direttiva europea, garantisce almeno la sua completa rintracciabilità, paradossale appare il caso in cui un materiale od un componente d'impianto venga venduto o ceduto ad un altro produttore che lo utilizzi in un ciclo produttivo senza operare alcun trattamento che possa ledere l'uomo o l'ambiente.

Procedimento d'infrazione della Commissione europea

Con parere motivato in data 9 luglio 2003, la Commissione europea ha emesso un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per l'art 14 del D.L. 138/2002 sull'interpretazione della definizione di rifiuto.

L'Italia è ora tenuta a conformarsi entro 2 mesi o a fornire delle controdeduzioni circa l'art.14.

Le esenzioni previste all'articolo 14 del D.L. 138, per la Commissione europea, non traspongono il termine "disfarsi" come finalità della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 174, comma 2, del trattato CE.

Per la Commissione europea, in definitiva, *“i criteri menzionati al comma 2 dell’articolo 14, quali ciclo di produzione o consumo, possono coincidere proprio con le operazioni di recupero cui la direttiva mira a sottoporre a controllo”*.

Questa sentenza mette in evidenza l’altro obiettivo fondamentale della Direttiva sui rifiuti: la rintracciabilità ed il controllo, in ogni circostanza, di tutte le sostanze o materiali pericolosi che vengono movimentati dai detentori. Essa pone in evidenza nuovamente le difficoltà di tale gestione.

Dall’uscita del D.L. n. 138/2002 sono state emesse parecchie sentenze e circolari che si sono espresse sulle diverse interpretazioni date alla definizione di rifiuto.

Alcune si riportano a titolo esemplificativo:

Circolare del Ministero Ambiente 28/06/99;

Corte di Cassazione, Sezione III - Sentenza 31 luglio 2003, n. 32235

La mancata convergenza nelle definizioni nazionali di rifiuto non sembra dovuta solo ad “inadempienze”, ma alla mancata soluzione di un problema reale ed obiettivo a monte, ossia la separazione concettuale e giuridica tra rifiuti non più riutilizzabili (da destinare ad incenerimento o discariche) e materie prime secondarie, da riutilizzare”;

Corte di Cassazione Penale Sez. III del 31 luglio 2003, Sentenza n. 32235.

Ad avviso di questa Corte, la nuova normativa esclude la natura di rifiuto per beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora siano effettivamente ed oggettivamente riutilizzati, senza alcun trattamento preventivo od anche dopo un trattamento preventivo, purché non vi sia pregiudizio all’ambiente

Un semplice raffronto tra il DPR 915/82, che basava tutta la regolamentazione sul concetto di “smaltimento” e di “discarica” ed il decreto legislativo 22/1997, convince del fatto che la nuova normativa è orientata sulla prevenzione ed il recupero, sicché va valutata con favore la norma citata (articolo 14 legge 178/02) che incoraggia il riutilizzo, purché effettivo ed oggettivo, come auspicava la Corte Costituzionale con la sentenza 512/90.

Occorre precisare che l’elenco comunitario dei rifiuti non è esaustivo ed esclude che il rifiuto, se destinato al riutilizzo, sia tale;

Nozione di rifiuto: chiesta sentenza interpretativa alla Corte Europea di Giustizia (Tribunale Terni, ordinanza 20.11.2002)

Appare discutibile a livello istituzionale se il legislatore italiano possa dettare “norme di interpretazione autentica” di una definizione contenuta nelle direttive U.E. (e recepita nel “Ronchi”), quale è la definizione di “rifiuto”. E’, cioè, di immediata evidenza che solo la U.E., in tutte le sue articolazioni (prima fra tutte la Corte europea di giustizia), può farlo.

La Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro il Governo italiano - con tanto di notifica di «messa in mora» - per il mancato rispetto del diritto comunitario in tema di rifiuti;

Procedura d’infrazione della Commissione Europea

Sotto accusa la modifica della definizione di rifiuto contenuta nel DL 138/2002, che in pratica sottrae i rifiuti ai controlli previsti dalla normativa comunitaria. Immediata conseguenza è stata il rinvio alla Corte Europea di Giustizia dello stesso decreto da parte del Tribunale penale di Terni. Nell’ordinanza, il Giudice Maurizio Santoloci, che è anche il Vice Presidente del WWF Italia, intravede elementi di illegittimità con la normativa europea;

Il trattamento dei rifiuti da manutenzione

Sulla base di questo iter interpretativo della definizione di rifiuto, il trattamento dei rifiuti da manutenzione può essere attuato come segue

Rifiuti solidi da manutenzione

Tutti i materiali che subiscono qualsiasi tipo di trattamento al di fuori del processo tecnologico di lavorazione, possono ricadere nel decreto Ronchi.

Per questo motivo, applicando la definizione di rifiuto della direttiva europea, se un materiale ha finito il suo ciclo di utilizzo per cui il produttore ha la necessità di disfarsene o vuole disfarsene, non vi è dubbio che si tratti di rifiuto, anche se potrà essere revisionato e venduto a terzi e quindi riciclato.

Secondo l’art.14 del D.L.138 qualora il componente d’impianto o materiale sia esitato a terzi per il riutilizzo in un qualunque ciclo produttivo, senza che sia intervenuto alcun trattamento da parte del produttore, quest’ultimo non si configura come rifiuto.

Tuttavia è opinione ampiamente diffusa, nel mondo giuridico, quella di applicare la definizione di rifiuto così come intesa dalla direttiva europea.

L'attività di ricondizionamento di un materiale che torna alla sua funzione originaria è da considerarsi sempre come una operazione di manutenzione che non implica la gestione del materiale come rifiuto.

Rifiuti liquidi

Il trasporto, al di fuori dello stabilimento, di liquidi provenienti da attività di manutenzione deve essere trattato ai sensi del Decreto Ronchi.

Il trasporto di reflui di qualsiasi tipo, all'interno dello stesso stabilimento, che interrompa la connessione tra corpo ricettore finale e sorgente (attività di manutenzione), fatto con sistemi precari (autosurgito, manichette etc.), è soggetto al Ronchi ed i reflui devono essere esitati come "rifiuti liquidi".

La demarcazione tra il D.Lgs 22/97 ed il D.Lgs.152/99 sta nel fatto che il primo costituisce la norma quadro in materia di inquinamenti e deroga il campo di applicazione degli scarichi liquidi (art.8 lettera E) al secondo. Infatti il D.Lgs 152/99, in quanto norma speciale, si applica solo in presenza di acque di scarico dirette, cioè di acque di scarico canalizzate stabilmente. Come ha precisato la giurisprudenza, per scarico diretto si intende l'immissione diretta nel corpo ricettore finale (mare, fiume, etc) tramite condotta, di acque reflue liquide. La stessa giurisprudenza ha precisato che, ogni qualvolta il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore viene interrotto, nel senso che il refluvi viene portato al corpo ricettore finale con mezzi differenti dalla condotta diretta, si rientra nell'ambito dei rifiuti

Perciò tutte le condotte saltuarie di allacci a reti fognarie per lo scarico di sostanze liquide sono forme illecite di smaltimento rifiuto.

Il nuovo quadro normativo, completato dalla recente procedura di infrazione della Corte di Giustizia Europea, potrebbe esaurire l'interpretazione di "Rifiuto".

Questa interpretazione sembrerebbe rigida ma si fonda sulle seguenti considerazioni:

- la giurisprudenza, anche alla luce di quanto in vigore in Europa, si basa sul criterio di "Astratta efficacia di un'azione a pervenire al risultato" altrimenti detto "Tentativo". Nel momento in cui un produttore decide di disfarsi del materiale, la sua condotta deve essere univoca e non equivoca. Per tutti i materiali che, anche se usurati, hanno un valore economico residuo, si configura in ogni caso la definizione di rifiuto a riciclo.
- l'unica eccezione riguarda il materiale che vada a riciclo per ritornare nello stesso processo di produzione da cui è partito e per la stessa funzione.

Poiché tale interpretazione è di fatto utilizzata da buona parte del mondo giuridico appare consigliabile applicarla sempre finché non si è costretti a venir meno al principio fondamentale del contenimento dei rifiuti da avviare allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente.

Appendice

Allegato A

1- Categorie di rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

- Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Allegato B

(previsto dall'articolo 5, comma 6)

Operazioni di smaltimento (3)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(3) Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.

Allegato C

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)

Operazioni di recupero (4)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazioni di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.

Bibliografia

La bibliografia relativa alle sentenze od ai dispositivi di legge succitati può rintracciarsi presso i seguenti siti:

www.amblav.it

www.ambientediritto.it

www.gazzettaufficiale.it